

Pubblicato il 14/06/2023

N. 01486/2023 **REG.PROV.COLL.**  
**N. 03047/2022 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia**

**(Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 3047 del 2022, integrato da motivi aggiunti,  
proposto da

Carmela Campisi, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Fusari, con domicilio  
digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Ministero dell'Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore,  
rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano,  
via Freguglia, 1;

Usr - Ufficio Scolastico Regionale per Lombardia, Commissione Giudicatrice  
Classe di Concorso A001-Arte e Immagine Nella Scuola Secondaria di Primo  
Grado,, non costituiti in giudizio;

***nei confronti***

Dafne Fortunata Niglio, Maria Cristina Ajroldi, Giuseppe Di Lernia, Roberta Di  
Iasio, non costituiti in giudizio;

***per l'annullamento***

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

in via principale per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

1) della prova pratica – e del suo relativo esito – sostenuta da tutti i candidati nell'ambito del concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni nella scuola secondaria per la classe di concorso A001-ARTE E IMMAGINE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO per la regione Lombardia di cui al Decreto dipartimentale del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell'Istruzione n. 499 del 21.04.2020 e succ. mod.;

2) dei verbali di correzione della prova pratica di tutti i candidati della classe di concorso A001-ARTE E IMMAGINE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO per la regione Lombardia di cui al Decreto dipartimentale del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell'Istruzione n. 499 del 21.04.2020 e succ. mod.;

3) delle griglie di valutazione della prova pratica di tutti i candidati della classe di concorso A001-ARTE E IMMAGINE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO per la regione Lombardia di cui al Decreto dipartimentale del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell'Istruzione n. 499 del 21.04.2020 e succ. mod.;

4) delle “Indicazioni operative per lo svolgimento della prova pratica predisposte dalla Commissione della classe di concorso A001”, nella parte in cui esse prevedono che “Il candidato dovrà inserire i suoi dati (nome, cognome e data di nascita) su ogni elaborato”.

5) di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, anche non conosciuto; per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a. delle Amministrazioni resistenti, ciascuna per le rispettive competenze,

- alla ripetizione della prova pratica per tutti i candidati della classe di concorso A001-ARTE E IMMAGINE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO

GRADO;

E PER LA DECLARATORIA IN VIA CAUTELARE

della sospensione degli atti impugnati e della celere fissazione dell'udienza di merito;

\*

in subordine, per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

1) dell'esito della prova pratica della sola ricorrente (conosciuto in data 16 luglio 2017) svolta nell'ambito del concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni nella scuola secondaria per la classe di concorso A001-ARTE E IMMAGINE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO per la regione Lombardia di cui al Decreto dipartimentale del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell'Istruzione n. 499 del 21.04.2020 e succ. mod., laddove alla ricorrente è stato attribuito il punteggio di 33/100;

2) del verbale di correzione della prova pratica della sola ricorrente, di cui non si conoscono gli estremi;

3) della griglia di valutazione della prova pratica della sola ricorrente, di cui non si conoscono gli estremi;

4) dei criteri di valutazione della prova pratica stabiliti dalla Commissione con atto di cui si sconoscono gli estremi;

5) di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, anche non conosciuto; per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a. delle Amministrazioni resistenti, ciascuna per le rispettive competenze,

del diritto a nuova valutazione della sua prova pratica per la classe di concorso A001-Arte e immagine nella scuola secondaria di primo grado, previa anonimizzazione della stessa e previa nomina di nuova Commissione

E PER LA DECLARATORIA IN VIA CAUTELARE

della sospensione degli atti impugnati e della nuova valutazione della sua prova pratica per la classe di concorso A001-Arte e immagine nella scuola secondaria di

primo grado e previa nomina di nuova Commissione

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Campisi Carmela il 30/5/2023:

in via principale per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, dei seguenti atti già impugnati con il ricorso introduttivo del presente giudizio, e cioè:

1) della prova pratica – e del suo relativo esito – sostenuta da tutti i candidati nell'ambito del concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni nella scuola secondaria per la classe di concorso A001-ARTE E IMMAGINE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO per la regione Lombardia di cui al Decreto dipartimentale del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell'Istruzione n. 499 del 21.04.2020 e succ. mod.;

2) dei verbali di correzione della prova pratica di tutti i candidati della classe di concorso A001-ARTE E IMMAGINE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO per la regione Lombardia di cui al Decreto dipartimentale del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell'Istruzione n. 499 del 21.04.2020 e succ. mod.;

3) delle griglie di valutazione della prova pratica di tutti i candidati della classe di concorso A001-ARTE E IMMAGINE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO per la regione Lombardia di cui al Decreto dipartimentale del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell'Istruzione n. 499 del 21.04.2020 e succ. mod.;

4) delle “Indicazioni operative per lo svolgimento della prova pratica predisposte dalla Commissione della classe di concorso A001”, nella parte in cui esse prevedono che “Il candidato dovrà inserire i suoi dati (nome, cognome e data di nascita) su ogni elaborato”.

5) di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, anche non conosciuto; nonché per l'annullamento dei seguenti ulteriori atti, e cioè:

6) della graduatoria finale per la Regione Lombardia del concorso ordinario per il

reclutamento del personale docente classe di concorso A001-ARTE E IMMAGINE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO, pubblicata con decreto n. 423 del 9 marzo 2023 (DOC. 2 motivi aggiunti);

7) della graduatoria finale rettificata per la Regione Lombardia del concorso ordinario per il reclutamento del personale docente classe di concorso A001-ARTE E IMMAGINE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO, pubblicata con decreto n. 465 del 24 marzo 2023 (DOC. 3 motivi aggiunti);

per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a.

delle Amministrazioni resistenti, ciascuna per le rispettive competenze,

- alla ripetizione della prova pratica per tutti i candidati della classe di concorso A001-ARTE E IMMAGINE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO;

E PER LA DECLARATORIA IN VIA CAUTELARE

della sospensione degli atti impugnati e della celere fissazione dell'udienza di merito;

\*

in subordine, per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, dei seguenti atti già impugnati con il ricorso introduttivo del presente giudizio, e cioè:

1) dell'esito della prova pratica della sola ricorrente (conosciuto in data 16 luglio 2022) svolta nell'ambito del concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni nella scuola secondaria per la classe di concorso A001-ARTE E IMMAGINE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO per la regione Lombardia di cui al Decreto dipartimentale del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell'Istruzione n. 499 del 21.04.2020 e succ. mod., laddove alla ricorrente è stato attribuito il punteggio di 33/100;

2) del verbale di correzione della prova pratica della sola ricorrente;

3) della griglia di valutazione della prova pratica della sola ricorrente;

4) dei criteri di valutazione della prova pratica stabiliti dalla Commissione con atto

di cui si sconoscono gli estremi;

5) di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, anche non conosciuto; nonché per l'annullamento dei seguenti ulteriori atti, e cioè:

6) della graduatoria finale per la Regione Lombardia del concorso ordinario per il reclutamento del personale docente classe di concorso A001-ARTE E IMMAGINE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO, pubblicata con decreto n. 423 del 9 marzo 2023 (DOC. 2 motivi aggiunti);

7) della graduatoria finale rettificata per la Regione Lombardia del concorso ordinario per il reclutamento del personale docente classe di concorso A001-ARTE E IMMAGINE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO, pubblicata con decreto n. 465 del 24 marzo 2023 (DOC. 3 motivi aggiunti);

per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a.

delle Amministrazioni resistenti, ciascuna per le rispettive competenze,

del diritto a nuova valutazione della sua prova pratica per la classe di concorso A001-Arte e immagine nella scuola secondaria di primo grado, previa anonimizzazione della stessa e previa nomina di nuova Commissione

E PER LA DECLARATORIA IN VIA CAUTELARE

della sospensione degli atti impugnati e della nuova valutazione della sua prova pratica per la classe di concorso A001-Arte e immagine nella scuola secondaria di primo grado e previa nomina di nuova Commissione

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 giugno 2023 il dott. Marco Bignami e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che è stata approvata la graduatoria finale del concorso;

che, alla luce del vizio dedotto, si rende necessario integrare il contraddittorio nei

confronti di tutti gli idonei inseriti utilmente in graduatoria;  
che, alla luce del considerevole numero di essi, si autorizza la notifica sul sito istituzionale del Ministero dell'istruzione e del merito, e sul sito istituzionale di Regione Lombardia, con indicazione nominativa di tutti i controinteressati, testo integrale del ricorso, sunto delle censure, indicazione dell'autorità giudiziaria adita e della data di rinvio della camera di consiglio;  
che la notifica andrà effettuata entro 7 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente ordinanza, con deposito entro i successivi 3 giorni.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) dispone l'integrazione del contraddittorio nelle forme di cui in motivazione.

Rinvia la causa alla c.c del 13 luglio 2013.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 13 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati:

Marco Bignami, Presidente, Estensore

Concetta Plantamura, Consigliere

Fabrizio Fornataro, Consigliere

**IL PRESIDENTE, ESTENSORE**

**Marco Bignami**

**IL SEGRETARIO**